

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° P118/4135 sott. 5

Roma, 17 febbraio 2003

**OGGETTO:** Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando significando che, nel caso in specie, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale.

**Parere del Comando**

Pervengono a questo Comando numerose richieste di parere di conformità per l'installazione di impianti ascensore in vani scala di edifici per civile abitazione (h. in gronda > di 24 mt.) preesistenti alla data di emanazione del D.M. 16/5/87. Orbene gran parte degli interventi di installazione vengono motivati dall'esigenza di adeguare gli stabili alle norme per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9.1.1989 n° 13). Inoltre, in molti casi, l'installazione dell'impianto ascensore richiede il restringimento, mediante taglio, delle rampe della scala in cui l'impianto medesimo viene realizzato. Tra le altre cose, in gran parte dei casi, le scale oggetto di taglio sono delle scale in muratura con voltine alla "romana".

Anche al fine di chiarire in maniera inequivocabile all'utenza le modalità di esecuzione degli interventi di cui sopra si richiede a codesto superiore Ministero se lo scrivente Comando può continuare a considerare il taglio della scala non come un intervento di rifacimento strutturale e quindi consentire l'applicazione delle norme transitorie di cui al punto 8 della regola tecnica pubblicata con D.M. 16/5/1987.